

Consiglio Regionale della Campania

I.1: Consiglio Regionale della Campania – Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Centro Direzionale Isola F13 – Napoli CAP 80143- - Telefono n.081.7783512; Indirizzo internet: www.consiglio.regione.campania.it. oppure www.cr.campania.it – Indirizzo internet presso il quale inviare le domande di partecipazione in versione elettronica:

<https://www.eprocurement.cr.campania.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

II.1.1: Gara d'appalto telematica a procedura aperta per la fornitura triennale di Licenze d'uso Microsoft O365 Tipo E5 e aggiuntive per gli uffici del Consiglio Regionale della Campania; **II.1.2:** Codice CPV principale: 48517000 – Pacchetti software IT ; **II.1.3:** Forniture; **II.1.4:** Acquisto Licenze d'uso Microsoft O365 E5 e aggiuntive; **II.1.5:** valore totale stimato, IVA esclusa 1.045.341,36; **II.1.6:** Divisione in lotti: NO; **II.2.3:** Codice NUTS:ITF33 Napoli; **II.2.7:** durata dell'appalto 36 mesi; **III.1.1:** Come da disciplinare di gara; **III.1.2:** Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; **IV.1.1:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016; **IV.1.8:** L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si; **IV.2.2:** Termine ultimo per ricevimento delle domande di partecipazione 30/07/2020 ore: 12.00; **IV.2.7:** Modalità apertura offerta 03 /08/2020 ore 10,30 Consiglio Regionale della Campania - Centro Direzionale di Napoli - Isola F8, ottavo piano.

C.I.G. 8337215776

Il Responsabile Unità Dirigenziale Sistemi Informativi: Dr.ssa Giovanna DONADIO



Il Presidente

ORDINANZA n. 61 dell'8 luglio 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Disposizioni in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree dei terminal del trasporto pubblico nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto- Richiamo alle disposizioni vigenti in tema di controlli e misure di prevenzione per ingressi nel territorio nazionale e regionale da altri Stati.- Disposizioni per l'utilizzo in sicurezza e i controlli degli spazi e specchi d'acqua non oggetto di concessione.- Conferma delle attuali limitazioni in ordine al carico dei passeggeri sui mezzi di trasporto su gomma e ferro.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO, in particolare, l'art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ *(omissis)* 8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*(omissis)* 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si



Il Presidente

applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, avente efficacia fino al 14 luglio 2020, e, in particolare, l'art.3, comma 2, che fa obbligo di adozione di protezione delle vie respiratorie, l'art.4 (*Disposizioni in materia di ingresso in Italia*), a norma del quale “1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto..(omissis) 3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). (omissis)In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissis) 5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonché quelle dell'articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissis) 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: (omissis) c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; (omissis)”, nonché l'art.6 (*Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero*), a mente del quale “ 1. Fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

- a) Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
- c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- d) Andorra, Principato di Monaco;
- e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

(omissis) 3. Gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia”;



Il Presidente

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale *“Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerge un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”*;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i *Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020*, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che *“Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”*;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*;

VISTO il Report di *Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 7/ Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 22-28 giugno 2020 (aggiornati al 30 giugno 2020 h11:00)* elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio moderato per aumento complessivo dei casi, con una alta capacità di contenimento della contagiosità, mantenendo costantemente il valore di Rt (indice di Replicazione totale regionale), nella indicata settimana, inferiore a 1;

VISTE le Ordinanze regionali nn. 48-55 nonché 59 del 2020, con le quali, in considerazione dell'andamento epidemiologico registrato dall'Unità di Crisi nell'ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati ed è stato dato mandato all'Unità di crisi regionale di aggiornare le vigenti Linee guida relative alle misure precauzionali sui mezzi di trasporto locale, di linea e non di linea, marittimo e terrestre, in vista della riduzione dei limiti di presenza di passeggeri a bordo, in coerenza con l'attuale situazione epidemiologica;

VISTA l'Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, con la quale, con riferimento all'intero territorio regionale, è stato disposto, tra l'altro, che *“1.3. Fino al 21 giugno 2020, è confermato l'obbligo di utilizzo delle mascherine, sia*



Il Presidente

all'aperto che al chiuso, salvo che per i minori di anni sei e per i portatori di patologie incompatibili con l'uso. A decorrere dal 22 giugno 2020, fermo restando l'obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, resta raccomandato in quelli all'aperto. E' fatto comunque obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all'aperto nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata";

VISTA l'Ordinanza n. 60 del 2020, con la quale è stato disposto, tra l'altro, che *“(omissis). 2. Con decorrenza dalla data della presente ordinanza agli esercenti il trasporto marittimo, di linea e non di linea, è fatto obbligo di osservanza delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla presente ordinanza, in sostituzione di quelle già vigenti. Con riferimento ai sistemi di trasporto diversi da quello marittimo, compatibilmente con l'andamento della situazione epidemiologica che sarà registrato nei prossimi giorni -e pertanto salvo ulteriori provvedimenti- dette linee guida saranno applicate, in sostituzione di quelle attualmente vigenti, a far data dal 9 luglio 2020.*

3. E' raccomandato a tutti i titolari delle attività, economiche e sociali, delle quali è stata consentita la riapertura con le Ordinanze nn.48-55 e n.59 del 2020, (tra le quali attività di ballo, spettacoli, sport di contatto) di attuare puntualmente le misure di sicurezza prescritte, allegate alle citate ordinanze o da esse richiamate.

4. Con efficacia fino al 14 luglio 2020, resta confermato l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto nella città di Mondragone (CE). Su tutto il territorio regionale resta confermato l'obbligo di portare con sé la mascherina, anche all'aperto, e di indossarla ogni qual volta la distanza interpersonale sia inferiore a un metro";

CONSIDERATO

- che da alcuni giorni sono stati rilevati, sia a livello nazionale che a livello regionale, diversi casi di positività al virus Covid-19, perlopiù collegati a rientri in Italia di soggetti, di nazionalità italiana o straniera, provenienti da Paesi extra Schengen, ove non sono adottati protocolli di sicurezza che consentono la verifica della assenza di positività dopo il periodo di quarantena da parte dei soggetti positivi;
- che nella giornata del 7 luglio 2020 sono stati rilevati ulteriori 3 casi di contagio al virus;
- che l'Unità di crisi regionale, nel descritto contesto di oscillazione tra alcune unità e alcune decine di casi positivi accertati nei giorni scorsi, ha condiviso l'esigenza di assicurare un più puntuale e corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine), quale indefettibile presidio di sicurezza, anche nelle aree dei terminal (compresi binari, banchine e moli di imbarco), nonché la necessità che i passeggeri dei mezzi di trasporto indossino la mascherina sin dall'ingresso a bordo e per tutta la durata del viaggio e non la rimuovano prima della discesa dal mezzo di trasporto nonché che vengano adottate misure idonee ad evitare assembramenti a bordo, fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo;
- che, con riferimento alla tematica concernente le Linee Guida per il trasporto pubblico, con nota del 2 luglio 2020 prot. 27044, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rilevare che *“alcune regioni hanno autonomamente, nell'ambito della propria competenza sanitaria e specifica responsabilità adottato ordinanze del Presidente della regione, in relazione al contesto territoriale di riferimento, con le quali hanno previsto misure che consentono di derogare nei mezzi di trasporto regionali alle regole del distanziamento interpersonale di un metro”*, ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile parere *“se, allo stato della situazione epidemiologica nel paese e di altri elementi conosciuti dalla comunità scientifica, in merito alle modalità di diffusione e contagio del virus Covid-19, la richiesta avanzata dalle citate Regioni di superare la prescrizione del distanziamento interpersonale di 1 metro nei mezzi di trasporto, utilizzando la mascherina chirurgica, l'aerazione e le porte dedicate per la salita e la discesa, possa essere accolta, senza che ciò metta in pericolo la salute dei viaggiatori”* e il relativo parere è atteso per la giornata del 9 luglio 2020;
- che l'Unità di crisi regionale ha altresì condiviso la necessità che, nell'ambito dei porti di rilevanza regionale, venga demandata ai Sindaci dei Comuni interessati, quali Autorità sanitaria locale,



Il Presidente

l'adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dell'emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d'acqua non oggetto di concessioni demaniali marittime, in modo da consentire adeguato distanziamento e i controlli, anche durante operazioni di eventuale sbarco;

RAVVISATO

che, al fine di contenere il rischio di ulteriori contagi, occorre disporre nei sensi sopra indicati, prevedendo altresì idonei controlli epidemiologici sui cittadini – italiani e stranieri- che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen nonché dagli altri Stati non contemplati dall'art.6, comma 1 del DPCM 11 giugno 2020;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente



Il Presidente

ORDINANZA

1. Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 luglio 2020, su tutto il territorio regionale si osservano le seguenti disposizioni:
 - 1.1. E' fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.
 - 1.2. E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di trasporto, di linea e non di linea, di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare assembramenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo.
 - 1.3. Con riferimento al trasporto su gomma e ferro, restano ferme, fino a successiva disposizione, le attuali limitazioni – di cui al protocollo allegato all'Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020 – anche in ordine al carico di passeggeri consentito a bordo, nelle more delle competenti valutazioni e determinazioni degli organi statali.
 - 1.4. Nell'ambito dei porti di rilevanza regionale, è demandata ai Sindaci dei Comuni interessati, nella qualità di Autorità Sanitaria locale, l'adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato di emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d'acqua non oggetto di concessioni demaniali marittime, in modo da garantire il rispetto del necessario distanziamento e l'ordinato svolgimento delle operazioni di sbarco e dei relativi controlli.
 - 1.5. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, in tema di ingressi nel territorio nazionale da aree extra Schengen e di spostamenti da e per gli Stati diversi da quelli previsti dall'art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 (*“Le persone, che fanno ingresso in Italia (omissis) anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati”*), al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di positività al virus Covid-19, è dato mandato alle AASSLL competenti e all'Istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari (tamponi e/o test sierologici) su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall'art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020. Alle Autorità ed Enti competenti è raccomandato il puntuale controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al citato art.4, comma 3 DPCM 11 giugno 2020.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento e delle misure prescritte dagli allegati allo stesso provvedimento ovvero dallo stesso richiamate sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
3. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all'Autorità Portuale, all'ANCI Campania, agli esercenti il TPL, per il tramite della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.



Il Presidente

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Luca', written below the printed name.

SA



Decreto Dirigenziale n. 670 del 07/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Oggetto dell'Atto:

CULTURA - CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ARTT. 6 E 7 L.R. 7/2003 (CON ALLEGATI)

CULTURA - Contributi iniziative culturali anno 2020 - Approvazione graduatoria per artt. 6 e 7 L.R. 7/2003 (con allegati)

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che la Regione Campania valorizza le attività associative svolte in ambito culturale, per favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione anche mediante i contributi erogati ai sensi della Legge Regionale 7/2003 "Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale";
- b) che con la predetta deliberazione n. **92 del 25/02/2020** la Giunta Regionale ha programmato le risorse finanziarie appostate nell'ambito della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo I del Bilancio di Previsione 2018 – 2020, per complessivi EURO 1.350.000,00 per il sostegno alle attività di promozione culturale di cui alla legge regionale 14.3.2003 n. 7;
- c) che con D.D. n. **168 del 9/3/2020** si è proceduto ad approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo ai sensi della L.R. n. 7/2003 per l'es. Fin. 2020;
- d) che con D.D. **193 del 18/03/2020**, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, si era ritenuto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle domande di contributo presentate ai sensi degli articoli 6, 7 e 11 della L.R. 7/2003, prorogati, poi, ulteriormente con D.D. n. 367 del 22/04/2020 e D.D. n. 560 del 01/06/2020;
- e) che con D.D. n. **510 del 20/05/2020** si è provveduto a nominare il gruppo di lavoro per la valutazione dell'ammissibilità e del merito dei progetti pervenuti entro il termine.

PRESO ATTO

- a) che per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 7/2003, sono pervenute complessivamente n. 50 domande di contributo, di cui numero 28 istanze ai sensi dell'articolo 6 e numero 22 istanze ai sensi dell'art. 7;
- b) che il gruppo di lavoro appositamente costituito ha terminato i lavori per la verifica di ammissibilità e la valutazione dei progetti presentati secondo i criteri definiti all'art. 7 dell'Avviso per gli articoli 6 e 7 della L.R. n. 7/2003;
- c) che all'esito della istruttoria sono risultate ammissibili a finanziamento N° 38 istanze di cui 16 ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2003 e N° 22 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7/2003 ed inammissibili N° 12 istanze.

CONSIDERATO

- a. che la predetta delibera **92 del 25/02/2020** ha programmato risorse complessive pari a € 1.350.000,00 stabilendo le percentuali di riparto per i diversi destinatari della legge regionale 7/2003, precisando che per l'articolo 6 la dotazione disponibile è pari a € 337.500 e per l'art. 7 la dotazione disponibile è pari a € 540.000,00
- b che, come previsto dall'Avviso, l'ammontare del contributo a disposizione, è determinato in quota percentuale del costo complessivo delle spese ammissibili, sulla base del punteggio ottenuto nel rispetto dei massimali stabiliti per ciascuna tipologia di contributo e nei limiti del deficit.

PRESO ATTO

che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e art. 6 co. 2 del DPR 62/2013, i dipendenti incaricati e il responsabile del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si sono trovati in una delle ipotesi di conflitto di interesse per le quali vige l'obbligo di astensione dal procedimento in questione.

RITENUTO

- a) di poter approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, con indicazione degli importi del contributo relativi a ciascun progetto come da Allegato a), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di trasmettere ai non ammessi apposita comunicazione indicando contestualmente i motivi di inammissibilità;
- c) di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione dei contributi e l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nonché l'impegno della spesa;
- d) di dover precisare che l'erogazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione delle spese ammissibili, ai sensi degli artt. 9 e 10 ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'art. 11 dell'Avviso.

VISTI

- L.R. n. 7 del 14/3/2003;
- la L.R. n. 28 del 30.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania;
- la D.G.R. n. 7 del 15.01.2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario e del bilancio gestionale per il triennio 2020/2022;
- D.D. n. 209 del 03/04/2020;
- la D.G.R. n. 209 del 11.04.2017;
- il D.P.G.R. 64 del 28.04.2017.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della Unità Operativa Dirigenziale Promozione e Valorizzazione delle attività artistiche e culturali e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della stessa.

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- 1) di **approvare** la graduatoria dei progetti ammessi a contributo, con indicazione del contributo assegnato a ciascun progetto, come da Allegato a, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di trasmettere ai non ammessi apposita comunicazione indicando contestualmente i motivi di inammissibilità;
- 3) di **rinviare** a successivo provvedimento l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione dei contributi e l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e l'impegno della spesa;
- 4) di **precisare** che l'erogazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione delle spese ammissibili, ai sensi degli artt. 9 e 10 ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'Art. 11 dell'Avviso.
- 5) di **trasmettere** il presente decreto alla Direzione generale delle Politiche Culturali e Turismo, alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali – e al BURC per la pubblicazione, nonché ai sensi della L.R. 28/07/2017 n. 23 art. 5 comma 2 - Casa di Vetro all'ufficio competente per la pubblicazione sul portale istituzionale regionale.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Rosanna Romano

Assegnazione contributi art. 6 L.R. 7/2003 anno 2020

N.	DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA DELL'ASSOCIAZIONE FONDAZIONE	DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	CONTRIBUTO RICHIESTO	PUNTEGGIO	PERCENTUALE RISPETTO AL PUNTEGGIO	CONTRIBUTO Assegnato
9	Duna di Sale Associazione	CF 95080110653/ pIVA 05163160657	Salerno Letteratura Festival, ottava edizione	40.000,00	85	40%	32.476,00
5	Fondazione Idis-Città della Scienza	codice fiscale: 95005580634, P.IVA 05969960631	EXTREME TOUR: Dai Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte	40.000,00	82	40%	32.476,00
14	FONDAZIONE CULTURALE ALFONSO GATTO	95138980651	LA FONDAZIONE ALFONSO GATTO VERSO IL FUTURO (2020)	37.085,00	75	40%	30.144,00
11	Augustissima Arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini e Convalescenti	80018840639	La Strada della Pace è il Dialogo VI Edizione	30.000,00	69	40%	24.540,00
8	FAI - Fondo Ambiente Italiano	801020154 / 04358650150	PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE E PAESAGGISTICA DELLA CAMPANIA – ANNO 2020	25.000,00	68	40%	25.000,00
1	CIRCOLO GEORGES SADOUL ISCHIA	c.f. 83030060632	LE RIVE DI CARTAROMANA 2020	6.500,00	67	40%	6.876,00
3	I.C.R.A. PROJECT	07510630630	MEMORIE FUTURE IV edizione	7.073,24	67	40%	6.136,00
13	FONDAZIONE AMELIA E CONCETTA GRASSI	92029020630	NOLAFESTIVAL XV EDIZIONE-INTERNATIONAL LIVESTREAM VIRTUAL FESTIVAL AND MASTERCLASS"	7.000,00	67	40%	7.000,00

Assegnazione contributi art. 6 L.R. 7/2003 anno 2020

N.	DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA DELL'ASSOCIAZIONE FONDAZIONE	DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	CONTRIBUTO RICHIESTO	PUNTEGGIO	PERCENTUALE RISPETTO AL PUNTEGGIO	CONTRIBUTO Assegnato
7	FONDAZIONE VALENZI ONLUS	95118740638	SCANDAGLI + ALTRE	19.066,18	67	40%	10.006,00
16	FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA IMPRESA SOCIALE	93002550650 04095190650	ELEATICA 2020	40.000,00	66	30%	24.000,00
2	FONDAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI FOQUS ONLUS	95205790637	CORTE DELL'ARTE AI QUARTIERI SPAGNOLI	40.000,00	65	30%	24.000,00
15	AMICI DI CAPODIMONTE Associazione onlus	CF 95057520637	AMICI DI CAPODIMONTE TRA ARTE E CULTURA	33.435,00	65	30%	20.537,00
12	Fondazione Banco di Napoli	Cod. Fisc.: 00397500638	Dalla carta ai bit: la nuova offerta digitale dell'Archivio storico della Fondazione Banco di Napoli	40.000,00	63	30%	24.000,00
4	Istituto Italiano per gli Studi Filosofici	80050700634	La filosofia e le voci della città. Programma delle attività 2020	50.000,00	62	30%	24.000,00
10	Fondazione Circolo Artistico Politecnico	80156770630	“RACCONTO ad Arte”	40.000,00	60	30%	23.033,00
6	Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. (Cultura Religione e Arte)	05575610653	“Arte per capire il Mondo - Artefici del proprio destino”	38.000,00	59	30%	23.276,00
							337.500,00

337.500,00

0,00

Assegnazione contributi art. 7 L.R. 7/2003 ANNO 2020

N.	DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA DELL'ASSOCIAZIONE E FONDAZIONE	DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	CONTRIBUTO RICHIESTO	TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO RICHIESTO ORDINARIO, SPECIALE, STRAORDINARIO (SPECIFICARE)	punteggio assegnato	percentuale rispetto al punteggio E ALLA TIPOLOGIA SI CONTRIBUTO RICHIESTO	contributo assegnato
3	FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE ONLUS	4506300633	La scuola adotta un monumento e i suoi laboratori	25.000,00	CONTRIBUTO SPECIALE	86	60%	21.300,00
15	SOCIETA' NAPOLETANA DI STORIA PATRIA	C.F. 80048160636; P.I. IT03276000639	INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO DI INTERESSE MERIDIONALISTICO	40.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO	83	40%	32.000,00
22	Istituto italiano per gli studi storici	80016550636	Tradizione storica e Futuro digitale. Formazione, ricerca, manifestazioni e nuove tecnologie all'Istituto italiano per gli studi storici	40.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO	82	40%	32.000,00
10	Pio Monte della Misericordia	80013910635	Indicizzazione documenti Archivio storico del Pio Monte della Misericordia	30.000,00	CONTRIBUTO SPECIALE	80	50%	25.000,00
4	Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali	CF 95010740652	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, PROMOZIONE E RICERCA 2020	50.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO	77	40%	32.000,00
7	Fondazione 'Biblioteca Benedetto Croce'	80016790638	Attività di ricerca scientifica e approfondimento della cultura letteraria e del pensiero filosofico e storiografico, convegni e pubblicazioni della Fondazione 'Biblioteca Benedetto Croce'	40.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO	77	40%	32.000,00
5	Accademia Pontaniana	80060620632	CONFERENZE MENSILI CONGIUNTE TRA LE ACCADEMIE NAPOLETANE - TORNATE MENSILI DELL'ACCADEMIA E PUBBLICAZIONE DEI VOLUMI DI ATTI, QUADERNI, TESTI E DOCUMENTI DI STORIA NAPOLETANA	35.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE	73	40%	28.000,00
9	ICSR (Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell'antifascismo e dell'età contemporanea "Vera Lombardi")	CF 80052240639 P. IVA 8523961210	Programma delle iniziative dell'ICSR anno 2020	30.000,00	ORDINARIO SPECIALE	67	50%	15.000,00
8	IPE Istituto per ricerche ed attività educative	01846550638	"I cerimoniali della corte di Napoli" (2010-2020) - "Percorsi di Orientamento e di Cultura" rivolti a studenti universitari - "Seminari di Economia e Lavoro"	110.000,00	CONTRIBUTO Ordinario	66	40%	32.000,00

Assegnazione contributi art. 7 L.R. 7/2003 ANNO 2020

N.	DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA DELL'ASSOCIAZIONE FONDAZIONE	DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	CONTRIBUTO RICHiesto	TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO RICHiesto ORDINARIO, SPECIALE, STRAORDINARIO (SPECIFICARE)	punteggio assegnato	percentuale rispetto al punteggio E ALLA TIPOLOGIA SI CONTRIBUTO RICHiesto	contributo assegnato
6	Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli	80060610633	Tornate mensili delle quattro accademie consociate e pubblicazione dei quattro volumi di Atti o Rendiconti accademici – Conferenze divulgative "Incontri accademici"	50.000,00	CONTRIBUTO Ordinario Annuale	65	30%	26.936,00
19	CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA	P. IVA: 03532810656 C. F 95001840651	APPRODI MEDITERRANEI DELLA CULTURA EUROPEA E MONDIALE - IX EDIZIONE	50.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE	65	30%	24.000,00
13	Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici "E.R. Caianiello" (I.I.A.S.S.)	C.F. 02700710656 P. IVA 04240060659	Attività per la Diffusione e la Valorizzazione della Cultura Scientifica 2020	€ 40.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE	65	30%	24.000,00
11	Fondazione Morra – Istituto di Scienze e delle Comunicazioni Visive	94202830637 - 07729910633	Fondazione Morra – Programma annuale di diffusione e valorizzazione dell'arte contemporanea e delle risorse culturali delle Regione Campania, Anno 2020	40.000,00	Contributo ordinario annuale	65	30%	24.000,00
12	Fondazione Premio Napoli	80017280639	Premio Internazionale alla Cultura	60.000,00	CONTRIBUTO SPECIALE	65	40%	24.000,00
20	ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA	80109130635 / 03375840638	Iniziativa culturali - 2020	40.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO	64	30%	24.000,00
16	Associazione Culturale M&C MILITERNI	94212800638	Incontri con il diritto XI edizione – La sperimentazione tra passato e presente: dalle macchine anatomiche del Principe di Sansevero all'ingegneria genetica"	40.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO	64	30%	24.000,00
18	FONDAZIONE MIdA	04098510656	SENTIMENTO DEI LUOGHI	30.000,00	CONTRIBUTO SPECIALE	64	40%	23.936,00
14	Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi 'Marcello Gigante'	94019650632 / 07459201211	Strumenti digitali per la valorizzazione della collezione dei papiri ercolanesi	39.500,00	Ordinario	63	30%	23.700,00
17	ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI	00637170630	Scarlatti Cultura	40.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO	63	30%	24.000,00
2	CENTRO DI MUSICA ANTICA PIETA' DEI TURCHINI	06831270639	ATTIVITA' CULTURALI 2020	33.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE	62	30%	19.812,00
1	FONDAZIONE PREMIO CIMITILE	C.F. Ente: 92026150638, P. Iva 05251621214	Basiliche Paleocristiane di Cimitile. Conservazione, Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Culturale, Archeologico e Religioso di Cimitile e dell'area nolana, attraverso le azioni:	30.000,00	CONTRIBUTO SPECIALE	59	40%	20.800,00
21	CENTRO DI RICERCA GUIDO DORSO PER LO STUDIO DEL PENSIERO MERIDIONALISTICO	80020170645	Attività culturali 2020	9.395,00	CONTRIBUTO SPECIALE	59	40%	7.516,00
								540.000,00